

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARIOTTI, MARNIGA, PIERRI,
RICEVUTO e GUIZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1989

Inquadramento del personale medico degli enti previdenziali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di far fronte, attraverso una serie di norme collegate, alla grave situazione di disagio in cui versa il personale sanitario degli enti previdenziali.

I medici degli enti in primo luogo lamentano una ingiusta discriminazione di trattamento rispetto a quello di cui godono i loro colleghi operanti nel servizio sanitario nazionale.

Infatti, benchè l'articolo 75 della riforma sanitaria (legge 23 dicembre 1978, n. 833) abbia esteso ai medici dipendenti dagli istituti previdenziali gli istituti normativi riguardanti i medici dipendenti dalle USL, e benchè tale estensione sia stata ribadita dal legislatore nell'articolo 13 della successiva legge 20 maggio 1985, n. 207, gli enti previdenziali hanno disatteso tale disposto.

A superare le resistenze degli istituti non è neppure valsa la sentenza pronunciata dalla sezione III del tribunale amministrativo del lavoro (3 dicembre 1985, n. 2010), che accogliendo la tesi dei ricorrenti ha riassunto l'immediata portata precettiva dell'articolo 75 della citata legge n. 833 del 1978.

Gli ex medici funzionari di ruolo degli enti svolgevano e continuano a svolgere una attività di istituto che corrisponde a quella che nei mansionari attualmente vigenti è prevista per le qualifiche di aiuto medico legale, come gli stessi enti riconoscono (vedi: la delibera n. 280 del 7 ottobre 1985 dell'INAIL).

Dal momento che gli enti interessati tuttora trascurano da anni di provvedere in conseguenza, determinando una situazione di malessere e di incertezza organizzativa, si rende

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

necessario un intervento del legislatore che, attuando la volontà già espressa nella riforma sanitaria, riconosca ai medici funzionari di ruolo le qualifiche di aiuto medico legale e ai medici incaricati formalmente di funzioni di coordinatore sanitario quella di primario medico legale.

Il provvedimento proposto, inoltre, dispone che, al fine di adeguare i servizi sanitari degli enti alle complesse e sempre crescenti necessità operative, le relative piante organiche provinciali siano riviste, garantendo il rapporto di un aiuto medico legale e un assistente ogni 25.000 abitanti.

Al fine di pervenire ad un assetto organizzativo soddisfacente, si dispone che i posti di aiuto e di primario medico legale rimasti vacanti siano sollecitamente banditi con concorso riservato ai medici dipendenti dagli enti.

Infine, col provvedimento proposto si vuole favorire la migliore specializzazione e qualificazione professionale dei sanitari, stabilendo una riserva di posti presso le scuole di specializzazione di medicina legale e delle assicurazioni di medicina del lavoro, garantendo altresì la possibilità di fruire di permessi retribuiti che consentano la frequenza ai corsi ed ai tirocini di specializzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale del ruolo sanitario degli enti previdenziali, in servizio al 31 dicembre 1985 con la qualifica di medico funzionario di ruolo attribuita ai sensi del vigente mansionario, è inquadrato direttamente a decorrere dal 1° gennaio 1989 nella posizione funzionale di aiuto medico legale, previa deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'ente, a domanda dell'interessato da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Il personale del ruolo sanitario degli enti previdenziali, che ricopra dalla data del 31 dicembre 1985 le funzioni di coordinatore sanitario in virtù di incarico formalmente conferito, è inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella qualifica funzionale di primario medico legale, previa deliberazione dell'ente, a domanda dell'interessato da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. I posti di aiuto medico legale e di primario medico legale, che siano rimasti vacanti al termine delle procedure di cui ai precedenti articoli 1 e 2, e della procedura di revisione delle piante organiche di cui al successivo articolo 4, sono entro sei mesi posti a concorso riservato ai sanitari di ruolo dipendenti da ciascun ente.

Art. 4.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli organici sanitari degli enti

previdenziali sono rivisti al fine di assicurare il rapporto di un aiuto medico legale e un assistente medico legale ogni 25.000 abitanti.

Art. 5.

1. Le scuole di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni e in medicina del lavoro riservano ai sanitari dipendenti dagli enti previdenziali sprovvisti dei relativi diplomi il venti per cento dei posti annualmente messi a concorso.

2. I sanitari dipendenti dagli enti previdenziali, che frequentino detti corsi, hanno diritto a godere di permessi straordinari retribuiti per il periodo necessario ad integrare la frequenza prescritta dalle scuole per un totale di quarantacinque giorni.

Art. 6.

1. All'onere finanziario derivante dalla attuazione della presente legge, stimato in lire 4.500.000.000 per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

2. Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, provvederà alla ripartizione della somma tra gli enti previdenziali.